

## **LA RIFORMA DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR) IN BREVE** **Decisa dal Governo Berlusconi il 24 novembre 2005**

### **CHI RIGUARDA**

Tutti i lavoratori dipendenti privati ed equiparati ai privati, non iscritti o iscritti a fondi di previdenza complementare, che non abbiano già l'obbligo del conferimento del TFR al fondo complementare di appartenenza.

### **QUANDO PARTE - I TEMPI PER DECIDERE**

Sei mesi di tempo, dal 1 gennaio 2008 al 30 giugno 2008, per scegliere dove versare il TFR.

Dal 1 gennaio 2009 al 30 giugno 2008, per i dipendenti delle imprese che non hanno i requisiti per l'accesso al credito agevolato presso l'apposito Fondo di garanzia.

Successivamente chi inizierà un nuovo lavoro avrà 6 mesi di tempo per decidere dove versare il TFR; aderendo ad un fondo complementare contrattuale dovrà versarlo obbligatoriamente nel fondo stesso come specificato dalle fonti istitutive.

### **QUALE TFR**

Riguarda il TFR in maturazione, partendo dal 2008.

Le quote di TFR già accumulate presso il datore di lavoro non potranno essere trasferite alla previdenza complementare.

### **COME DECIDERE IL VERSAMENTO DEL TFR**

**VOLONTARIAMENTE**, comunicando al datore di lavoro:

- a quale fondo di previdenza complementare versarlo,
- di lasciarlo in azienda (scelta reversibile da parte del lavoratore)

Con il criterio del **SILENZIO-ASSENSO**:

per i lavoratori "silenti", cioè per quelli che non comunicheranno nulla al proprio datore di lavoro, il TFR verrà destinato ad una forma di previdenza complementare (secondo diverse modalità).

### **LE FORME DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE**

Sono attualmente di 3 tipi:

1. fondi complementari previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale (fondi chiusi, fondi negoziali, territoriali, di categoria o di gruppo, detti anche "di secondo pilastro");
2. fondi complementari aperti (detti anche "di terzo pilastro");
3. piani individuali previdenziali (PIP, riconducibili al "terzo pilastro", costituiti da prodotti finanziari proposti da investitori istituzionali (banche ed assicurazioni) come le polizze "vita" con finalità pensionistiche).

**ATTENZIONE:** le varie forme di previdenza complementare hanno costi di gestione e/o

"ricarichi" a carico degli iscritti spesso non trascurabili. E' bene informarsi prima effettuare la scelta di adesione o di trasferimento della posizione assicurativa (i fondi "chiusi" sono i più vantaggiosi).

### **DOVE VERSARE IL TFR**

Il lavoratore verserà il TFR:

1. al fondo di previdenza complementare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale (fondi chiusi o negoziali, territoriali o di gruppo),
2. a fondi aperti o PIP, proposti da investitori istituzionali (banche ed assicurazioni).

### **SILENZIO-ASSENSO**

Il TFR del lavoratore "silente" verrà conferito al fondo di previdenza complementare previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale a lui applicata.

Se la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale prevede più fondi complementari, il TFR verrà destinato a quello con il maggior numero di aderenti.

Se la contrattazione collettiva nazionale, territoriale o aziendale non prevede fondi complementari, il TFR verrà destinato ad un apposito fondo previdenziale complementare istituito presso l'INPS (nella nostra regione si vuole costituire un Fondo Regionale Residuale Trentino Alto Adige).

### **PORTABILITA' DELLA POSIZIONE COMPLEMENTARE O "MOBILITA'" TRA FONDI**

Dopo 2 anni d'iscrizione l'iscritto può cambiare fondo complementare trasferendo integralmente nel nuovo fondo la posizione maturata.

**ATTENZIONE:** cambiando forma previdenziale l'iscritto potrebbe perdere il contributo del datore di lavoro (da verificare presso le fonti istitutive del fondo).

### **FINANZIAMENTO DEL LAVORATORE E DEL DATORE DI LAVORO**

La posizione complementare individuale viene alimentata:

- 1) dal contributo mensile del lavoratore, prelevato dalla retribuzione,
- 2) dal contributo dal datore di lavoro,
- 3) dal versamento del TFR.

A queste 3 voci va aggiunto il rendimento netto (positivo o negativo) ottenuto della gestione finanziaria.

Le contribuzioni e la loro entità sono stabilite dalle fonti istitutive (contrattazione collettiva, accordi istitutivi del fondo, statuto e regolamento del fondo, normativa di legge).

**ATTENZIONE.** Se il lavoratore aderisce ad un'altra forma di previdenza complementare, trasferendo la posizione previdenziale complementare dal fondo "chiuso" istituito dalla contrattazione collettiva ad altre forme previdenziali, esso potrebbe perdere la contribuzione a carico del datore di lavoro (verificare le fonti istitutive).

### **FISCALITA'**

La previdenza complementare è interessata da tassazione, anche se in forma

completamente diversa per la fase di alimentazione del fondo (contribuzione) e fase dell'ottenimento delle prestazioni.

La contribuzione è sempre deducibile per il datore di lavoro.

La contribuzione è esente da tassazione, fino a 5.164 euro, per il lavoratore, sommando la contribuzione annua del lavoratore e del datore di lavoro, esclusa la quota TFR).

I rendimenti ottenuti dalla gestione finanziaria sono assoggettati a tassazione sostitutiva pari all' 11%.

### **PRESTAZIONI TIPICHE**

Rendita pensionistica, prestazione in capitale, anticipo per spese sanitarie, riscatti parziali-totali-premiorienza: tassazione al 15% nei primi 15 anni d'iscrizione, poi abbattimento dello 0,3% per ogni anno successivo fino ad un minimo del 9%.

Anticipazioni per acquisto e ristrutturazione della prima casa d'abitazione: tassazione del 23% sulla somma erogata a tale titolo dal fondo complementare.

### **ALTRE PRESTAZIONI - Anticipazioni sulla posizione complementare.**

Per spese sanitarie straordinarie: richiesta in qualsiasi momento fino al 75% del capitale accumulato.

Acquisto o ristrutturazione prima casa per sé o per i figli: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 75% del capitale accumulato.

Ulteriori esigenze: richiesta dopo 8 anni d'iscrizione al fondo e fino al 30% del capitale accumulato.

I fondi possono prevedere anticipi del TFR per i congedi parentali (D.Lgs. 151/2001) o formativi (L. 53/2000).